

## REGOLAMENTO (CE) N. 751/95 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3365/94 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Færøer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3365/94<sup>(2)</sup> ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Færøer;

considerando che, per il 1995, un contingente di cattura di 6 170 t di sgombri era stato assegnato alla Comunità nella divisione CIEM V b; che tale contingente deve essere ridotto per tener conto della diminuzione del TAC relativo a tale zona;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo

locale delle isole Færøer, dall'altro<sup>(3)</sup>, le parti si sono ulteriormente consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1995;

considerando che tali consultazioni si sono concluse con la decisione di ridurre il summenzionato contingente di cattura assegnato alla Comunità;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3365/94 i dati relativi allo sgombro nella divisione CIEM V b sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. BAYROU

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 58.

<sup>(3)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 12.